

SCHIRRU, DAMIANO, GNECCHI, BOCCUZZI, BELLANOVA, BERRETTA, BOBBA, CODURELLI, GATTI, MADIA, MATTESINI, MIGLIOLI, MOSCA, RAMPI e SANTAGATA. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:

l'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010 ha introdotto, con effetto immediato, la ricongiunzione onerosa senza tenere conto degli effetti che avrebbe provocato sulla vita reale delle persone, alle quali era sempre stato detto, sia dai patronati che dagli istituti previdenziali, di attendere la maturazione dei requisiti prima di procedere alla ricongiunzione dei contributi, perché verso l'Inps sarebbe stata comunque gratuita per poter avere un'unica pensione;

è sempre stato consigliato di fare subito domanda di ricongiunzione solo verso un fondo che avrebbe poi liquidato una pensione più favorevole, perché nel calcolo oneroso si tiene conto della retribuzione al momento della domanda, quindi conveniva farla appena possibile se il passaggio di lavoro avveniva da iscrizione all'Inps verso l'Inpdap o ad un fondo ancor più favorevole;

per far comprendere appieno l'iniquità di questa norma si vuole riportare il caso concreto del signor Giovanni Maria Palla, di Cagliari, 64 anni di età, che al 31 dicembre 2011 ha perfezionato i 40 anni di contribuzione, di cui 32 all'INPS e 8

all'INPDAP; se avesse lavorato mantenendo per tutto il periodo di attività l'iscrizione previdenziale o all'Inps o all'Inpdap maturerebbe un trattamento pensionistico, calcolato con il metodo retributivo, di 1.008 euro mensili;

il signor Palla per poter andare in pensione con i requisiti antecedenti la manovra «Monti» del dicembre 2011, deve pagare la ricongiunzione, altrimenti non raggiunge i 40 anni di contributi, con un onere di 18.542,68 euro, pagabili in 47 rate mensili di 430,09 euro;

in alternativa potrebbe ricorrere alla totalizzazione gratuita dei contributi, ma ciò gli comporterebbe un trattamento pensionistico di 446 euro mensili, inferiore al trattamento minimo; tuttavia le pensioni calcolate con totalizzazione non possono essere integrate al trattamento minimo e la decorrenza del trattamento pensionistico, in base al decreto-legge n. 78 del 2010 gli spetterebbe dopo 18 mesi (finestra) dal gennaio 2012;

potrebbe anche ricorrere all'opportunità di optare per il sistema contributivo, ma anche in questo caso, maturerebbe un trattamento pensionistico inferiore al trattamento minimo;

dal caso rappresentato risulta evidente la palese iniquità della norma richiamata, perché dopo aver lavorato e versato contributi per 40 anni, per avere un trattamento pensionistico di 1.008 euro mensili, non si può chiedere di versare all'INPS un importo di 430 euro mensili per 47 mesi e far vivere una famiglia con meno di 600 euro al mese e senza alcuna altra forma di reddito;

va garantita una pensione unica a tutti i lavoratori e le lavoratrici che si sono ritrovati ad avere l'iscrizione previdenziale anche presso 2 fondi diversi; va garantita equità tra 2 persone che hanno lavorato 40 anni, indipendentemente se iscritte ad un unico fondo o a più fondi pensionistici -:

se non ritenga il Ministro interrogato, non solo per evidenti ed innegabili ragioni di giustizia sociale, ma anche per il fatto che, come riconosciuto dal Governo precedente, non sono stati pienamente valutati gli effetti della norma, di promuovere la modifica dell'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010 che ha reso onerose le ricongiunzioni anche verso l'Inps.

(5-06374)